

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE

Il Giudice

esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa del xxxxxx;

esaminata la richiesta di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

osservato che, in considerazione del difetto allo stato attuale di idonei elementi di prova circa la titolarità in capo all'odierno opponente del debito posto a base del provvedimento monitorio, ed in particolare della proprietà dell'immobile cui gli oneri condominiali si riferiscono; considerato che incombe sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'assunzione da parte del soggetto indicato come debitore della qualità di comproprietario dell'immobile in condominio in forza di successione ereditaria (cfr. Cass., n. 21101/2010);

ritenuto che in ragione di tutto quanto sopra sussistano i presupposti per disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nella parte in cui ha ingiunto il pagamento degli oneri condominiali all'odierno opponente;

avuto riguardo, d'altro canto, alla circostanza che non risulta che l'opponente abbia tempestivamente comunicato al Condominio opposto, benché all'uopo sollecitato, la propria posizione giuridica in relazione all'immobile per cui è causa;

ritenuta altresì l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione, tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 in materia di mediazione "delegata" dal giudice (istituto

originariamente introdotto dall'art. 5 comma II del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) anche al di fuori dei casi di obbligatorietà a pena di improcedibilità della domanda;

p.q.m.

letto ed applicato l'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

letto ed applicato l'art. 185 bis c.p.c., invita le parti a valutare una definizione transattiva / conciliativa della presente controversia, formulando la seguente proposta: *rinuncia all'azione ed al decreto ingiuntivo nei confronti di CAIO; integrale compensazione delle spese di lite.*

Fissa nuova udienza, tenuto conto del carico del ruolo, in data xxxxxx, per sentire le parti, riservandosi in quella sede di prescrivere eventualmente il procedimento di mediazione delegata, ex art. 5 comma II d.lgs. 28/2010.

Si comunichi.

Bari, xxxxxx

Il Giudice